

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO A TERZI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA (aggiornamento approvato nella riunione dell'Assemblea dei Soci del 06.08.2020)

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità secondo le quali il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni conferisce incarichi di collaborazione esterna.

Art. 2

Natura e presupposti degli incarichi

Per collaborazioni esterne si intendono le prestazioni di opera autonoma nelle tipologie previste dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, e dall'art. 61 del decreto legge n. 276/03 noto come "decreto Biagi" nonché, per gli aspetti fiscali, la tipologia di cui agli artt. 49 comma 1, e 81 comma 1 lettera l del D.P.R. 917/86 e successive modificazioni e integrazioni.

Il regolamento riguarda quindi l'attivazione di contratti di collaborazione occasionale, professionale e coordinata e continuativa.

Gli incarichi di prestazione d'opera autonoma di cui al comma precedente potranno essere conferiti per lo svolgimento di attività di ricerca o di formazione, o di coordinamento della ricerca o della formazione, o di supporto all'attività di ricerca o formazione, qualora presso la struttura ovi si svolte l'attività non siano disponibili risorse professionali interne utilizzabili per tale scopo.

Art. 3

Soggetti destinatari

Gli incarichi di prestazione d'opera autonoma di cui all'art.2 potranno essere conferiti alle seguenti categorie di soggetti:

- a. esperti con qualificazione e/o esperienza specifica in relazione alla prestazione richiesta, anche afferenti al Consorzio;
- b. professionisti regolarmente iscritti ad Albi, Elenchi o Ruoli per attività professionali per l'esercizio delle quali tale iscrizione è obbligatoria;
- c. dipendenti pubblici o privati di comprovata esperienza e professionalità.

Tali incarichi non possono essere in nessun caso conferiti a personale dipendente del Consorzio.

Art. 4

Caratteristiche della prestazione

La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; ne devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso relativo.

L'incarico di prestazione d'opera autonoma di cui all'art.2 deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) essere conferito nell'ambito di un progetto, programma, corso o circoscritta attività che necessita del ricorso a personale esterno come definito nell'art.3;
- b) deve avere un oggetto specificatamente determinato e non genericamente definito;
- c) l'oggetto deve essere congruente e utile alle finalità del progetto o all'attività da svolgere;

- d) essere svolto in piena autonomia circa il luogo e le modalità di esecuzione e non comportare obblighi di orario (fatta salva la necessità di indicare a posteriori il tempo speso per svolgere l'attività secondo quanto le modalità richieste dalla rendicontazione di progetti finanziati dalla Comunità Europea);
- f) essere temporalmente definito;
- g) essere compensato con importo predefinito e adeguato all'incarico conferito;
- h) deve prevedere la consegna di un'opus (relazione finale, prototipo, ecc.), e ove ritenuto necessario può essere prevista la presentazione in corso d'opera di relazioni periodiche attestanti lo stato di avanzamento dell'attività.

È consentito che, per l'esecuzione della prestazione, il prestatore d'opera si avvalga delle attrezzature del Consorzio, qualora il collaboratore stesso lo richieda, purché egli operi in autonomia e compatibilmente con le esigenze operative della Struttura.

In tal caso è necessario che il prestatore provveda ad attivare senza oneri per il CNIT idonea copertura assicurativa antinfortunistica e ne consegni copia alla Direzione Cnit.

Art. 5

Modalità di conferimento degli incarichi

Di norma i conferimenti di incarico vengono assegnati a seguito dell'espletamento di procedure di selezione ad evidenza pubblica.

Nel caso in cui l'attività da svolgere abbia caratteristiche di riservatezza segnalate dall'ente committente oppure il prestatore (esclusivamente afferente CNIT), sia stato individuato dal committente stesso è possibile derogare dall'emissione di un avviso di selezione pubblica.

Anche nel caso di attività da assegnare al responsabile scientifico di una commessa o di un progetto è possibile un'assegnazione diretta.

In primis occorre che il richiedente la prestazione accerti l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse disponibili (anche in termini di tempo) presso la struttura.

La richiesta di autorizzazione al conferimento di un incarico, redatta in conformità alle prescrizioni del presente regolamento, sottoscritta dal Titolare dei fondi e dal Responsabile Scientifico del Progetto di ricerca che inoltra la richiesta, dovrà essere motivata ed indicare:

- a. l'oggetto della prestazione;
- b. l'impossibilità di far fronte ad una particolare e temporanea esigenza con le risorse professionali disponibili in quel momento presso la struttura;
- c. che il prestatore d'opera deve corrispondere a quanto previsto dall'art.3;
- d. che le caratteristiche della prestazione devono corrispondere a quanto previsto dall'art.4;
- e. il termine finale per l'esecuzione della prestazione e per la presentazione dell'*opus* finale o delle relazioni intermedie;
- f. l'ammontare del compenso pattuito;
- g. i fondi su cui grava la spesa con l'indicazione del capitolo e del progetto (ove previsto) che presentano la necessaria copertura finanziaria.

Ottenuta l'autorizzazione dei competenti Organi la Direzione CNIT provvederà a dare pubblicità sul sito web del CNIT all'avviso di selezione mediante procedura di valutazione comparativa per il conferimento dell'incarico.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione della struttura proponente, i soggetti destinatari, l'indirizzo (anche via e-mail) a cui inviare la domanda, il termine per la presentazione della domanda, la durata, la sede, l'oggetto e il compenso, con l'indicazione del progetto cui la prestazione fa riferimento.

Alle domande, che dovranno pervenire entro sette giorni dalla data di inserimento sul sito web dell'avviso, dovrà essere allegato un *curriculum vitae et studiorum* che verrà valutato da uno o più esperti di comprovata esperienza in materia nominati dal Direttore.

Individuato il soggetto idoneo dal gruppo di esperti, l'approvazione degli atti e l'autorizzazione alla stipula del contratto verrà effettuata dal Direttore del CNIT.

I contratti vengono sottoscritti dal prestatore d'opera e dal Direttore del CNIT.

Il contratto dovrà essere stipulato in forma scritta, mediante scrittura privata e dovrà contenere tutte le indicazioni richieste dalle lettere da a) a g) del comma 2 del presente articolo.

Il Titolare dei fondi e il Responsabile Scientifico che hanno inoltrato la richiesta sono responsabili, per quanto di competenza, della vigilanza sulla regolare esecuzione del contratto.

Art. 6

Misura del compenso

Il compenso deve essere quantificato in relazione alla capacità professionale del soggetto incaricato e al valore dell'opera, facendo ogni utile riferimento, se possibile, anche a tariffe professionali o agli usi.

Art.7

Proprietà intellettuale

I diritti di proprietà intellettuale su eventuali risultati dell'attività svolta dal prestatore d'opera autonoma nonché su eventuale strumentazione, brevetti, libri, manuali, metodologie, programmi e software eventualmente prodotti saranno esclusivamente del CNIT.

Fatti salvi i diritti degli inventori il CNIT sarà unico titolare dello sfruttamento economico dei risultati eventualmente suscettibili di applicazione industriale.

Art. 8

Norma finale

Il conferimento di incarichi di prestazione d'opera autonoma non dà luogo a rapporti di lavoro subordinato, nel rispetto della normativa vigente. Gli incarichi di cui al presente Regolamento possono dare luogo esclusivamente a rapporti di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia.

